



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 3 – Risorse Umane e Servizi Sociali

Segreteria del Sindaco

Ord. n. **119**

Prot. n. **24157** del **27 marzo 2021**

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Sospensione attività scolastiche e didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino alla Scuola Superiore di primo grado, servizi educativi per l'infanzia inclusi, per i giorni 30 e 31 marzo 2021.

IL SINDACO

Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767;

Città di Civitavecchia – Ufficio Segreteria del Sindaco

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590 278 / 276 / 204

Email: segreteria sindaco@comune.civitavecchia.rm.it – PEC comune.civitavecchia@legalmail.it

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia 27/03/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31 Pag. 4 di 6 di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

Visto l'art. 43 del DPCM del 02.03.2021, in vigore dal 6 marzo sino al 6 aprile 2021, con cui si prevede la sospensione in presenza delle attività scolastiche e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi dell'infanzia, site nelle Regioni collocate in zona rossa con contestuale passaggio alla modalità della Didattica a distanza;

Considerato che con Ordinanza del Ministro della Salute del 26/03/2021, a partire dal 30/03/2021, alla Regione Lazio si applicano le regole previste per le “zone arancioni” del DPCM del 2/03/2021;

Considerato che:

- il citato DPCM prevede, altresì, all’art. 21, che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado possa essere disposta anche in zona arancione o gialla dai Presidenti delle Regioni, sulla base dell’aumento dei contagi di Coronavirus e dei rischi che questo può comportare sulla pressione ospedaliera, oltre che in base ad altre motivazioni;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 27/03/2021, è stato stabilito che le scuole del primo ciclo di istruzione assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo scuola a partire dal 30/03/2021;

Visto che, in base al Calendario Scolastico Regionale, approvato con DGR n. 413 del 30/06/2020, le scuole site nella Regione Lazio resterebbero comunque chiuse per le festività pasquali a partire dal giorno 1 aprile al 6 aprile 2021 e che, pertanto, la riattivazione della didattica in presenza riguarderebbe i 2 soli giorni di martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021;

Considerato che:

- la suddetta ripresa delle attività didattiche in presenza per soli 2 giorni, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi dell’infanzia, fino a quelle secondarie di primo grado, determinerebbe la riattivazione di un ciclo di attività strumentali e di assistenza scolastica, quali quelle del servizio mensa e del servizio di trasporto scolastico, tali da comportare inevitabilmente una maggiore affluenza, nell’ambito della scuola, di utenza e di personale addetto;
- tale maggiore affluenza potrebbe comportare un aumento dei contagi sul territorio comunale a cui non sembra opportuno esporre la cittadinanza a fronte di due soli giorni di attività didattica in presenza, a ridosso delle festività pasquali;

Ritenuto che il diritto allo studio, nella fattispecie specifica, resta tutto sommato garantito, stante la continuità delle attività scolastiche attraverso la didattica a distanza per i due giorni del 30 e 31 marzo 2021;

Considerato che la sopracitata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio conferma, d’altro canto, che le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo restano in didattica a distanza e che tale disposizione è – ovviamente – adottata onde evitare che aumenti il fenomeno del contagio tra i giovani, circostanza che potrebbe esporre a rischio anche la popolazione più anziana, non tutta ancora completamente vaccinatasi;

Ritenuto opportuno mettere a riparo dal contagio, pur se per soli due giorni, anche gli alunni che accedono al primo ciclo di istruzione in considerazione del fatto che, al momento, in città, l’andamento della curva epidemiologica non è ancora in diminuzione;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento contingibile ed urgente maggiormente restrittivo rispetto alle misure governative attualmente vigenti in zona Arancione per tutte le scuole di ogni ordine e grado e confermare la prosecuzione della didattica a distanza nei giorni 30 e 31 marzo 2021 anche per i cicli di istruzione inferiori rispetto alle superiori di II grado, compresi i servizi educativi per l’infanzia, pur garantendo la continuità della didattica in presenza, già avviata a favore degli alunni disabili e per BES;

Visti:

- il DPCM del 02.03.2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 26/03/2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 27/03/2021;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 con cui si attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il potere di emanare le ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

per i giorni 30 e 31 marzo 2021, l'attivazione della didattica a distanza, con conseguente sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza, anche nel primo ciclo di istruzione, fino alle istituzioni secondarie di primo grado e compresi i servizi educativi dell'infanzia, pur confermando la continuità della didattica in presenza, già avviata a favore degli alunni disabili e per BES;

AVVISA

che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Civitavecchia e diffusa con ogni mezzo informativo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di legge a:

PREFETTO DI ROMA

REGIONE LAZIO

AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI di Civitavecchia

COMANDANTE POLIZIA LOCALE DI CIVITAVECCHIA

COMMISSARIATO POLIZIA di STATO DI CIVITAVECCHIA

COMANDO STAZIONE ARMA CARABINIERI CIVITAVECCHIA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO

- che l'atto venga pubblicato sul sito internet comunale e che ne venga data diffusione a tutti gli organi di stampa tramite l'Ufficio stampa comunale.

Il Sindaco

Avv. Ernesto Tedesco